

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1928 del 20/06/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - DITTA EFFEBI S.R.L. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO NEL COMUNE DI FERRARA - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI TRANCERIA E PRESSOFUSIONE.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1963 del 17/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno venti GIUGNO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 8620/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Società **EFFEBI S.r.l.** con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Marconi n. 16 - Protocollo istanza dello SUAP del Comune di Ferrara n. 133570 del 22.12.2015.

Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **TRANCERIA E PRESSOFUSIONE**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 18.12.2015, trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara e assunta al Prot. di ARPAE n. PGFE/2016/1930 del 01.03.2016, presentata allo SUAP del Comune di Ferrara in data 22.12.2015, dalla Società EFFEBI S.r.l., nella persona di Giuseppe Coppo in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento nel Comune di Ferrara, Via Marconi n. 16, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di TRANCERIA E PRESSOFUSIONE;
- Considerato che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per ottenere il titolo abilitativo in merito alle emissioni in atmosfera, ricomprendendo gli scarichi idrici e l'impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
- Visti altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

la Delibera di Giunta Regionale n. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e dalla D.G.R. 335/2011

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 1. Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto del Comune Ferrara P.G. n. 52733 del 24.10.2012;
- Vista la Relazione Tecnica del Servizio territoriale di ARPAE Prot. n. PGFE/2016/3001 del 30.03.2016, riguardante le emissioni in atmosfera;
- Visto il verbale della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 13.04.2016 nella quale sono state richieste integrazioni in merito agli scarichi idrici, come da nota di HERA S.p.A. P.G. n. 37683 del 21.03.2016, che il Comune di Ferrara a fatto proprie, e in merito alle emissioni in atmosfera;
- Vista la documentazione integrativa trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara in data 10.05.2016 e acquisita al Prot. di ARPAE n. PGFE/2016/4641 del 11.05.2016, dove, in particolare, la Ditta ha dichiarato che *“l’attività relativa alle operazioni di saldatura, che danno origine all’emissione E4, risulta in deroga di cui all’art. 272, comma 2 del D.Lgs 152/06 perché non utilizzano acciaio inox”*;
- Vista la nota del Comune di Ferrara/Servizio Ambiente Prot. n. 57264/2016/2016 del 19.05.2016, acquisita al Prot. di ARPAE n. PGFE/2016/5044 del 20.05.2016, con la quale esprime il Nulla Osta al rilascio dell’AUA in oggetto, con le prescrizioni/condizioni indicate nella stessa nota riguardanti:
 - lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, avvalendosi anche del parere di HERA S.p.A., P.G. n. 60070 del 13.05.2016, pur evidenziando che *“è stata presentata la planimetria degli scarichi aggiornata e la relativa relazione nella quale viene proposto come pozzetto di campionamento il pozzetto concentrico PC1 non ritenuto rispondente alla normativa in quanto a due ingressi e un’uscita”*;
 - l’impatto acustico;
- Dato atto che il procedimento per l’adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Società **EFFEBI S.r.l.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Marconi n. 16, codice fiscale e partita IVA n. 01337500381 per l'esercizio dell'attività di **TRANCERIA E PRESSOFUSIONE**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune

Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla Osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura di tipo misto di Via G. Marconi e Via Modena, sono quelli contrassegnati con le sigle "S1" (scarico finale acque di processo, reflui civili, acque meteoriche) ed "S2" (scarico finale acque meteoriche), nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – Schema Fognature;
2. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – Schema Fognature;
3. Lo scarico "1" delle acque industriali, deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella, all. B, sub ambito Hera del Regolamento di Fognatura, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**, ed il controllo avverrà nel pozzetto di campionamento denominato "**PC1 pozzetto di campionamento acque di processo**" e indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – Schema Fognature. Detto pozzetto deve essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;
4. **Entro 6 mesi dal rilascio del presente atto da parte dello SUAP del Comune di Ferrara, la Ditta deve installare**, a valle del pozzetto "PC1" sopra citato, **un adeguato pozzetto di ispezione finale campionabile**, denominato "PI", come indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – Schema Fognature. Detto pozzetto deve essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;
5. L'avvenuta installazione del pozzetto "PI" sopra citato, deve essere comunicata al Comune di Ferrara/Servizio Ambiente e all'ARPAE di Ferrara;
6. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara, denuncia annuale

degli scarichi effettuati (entro il 31 Gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

7. Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A., apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;
8. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
9. La ditta ha l'obbligo di dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative gli scarichi, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il titolare dello scarico dovrà osservare tutte le prescrizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. - Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
11. Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

Si precisa che:

- La Società HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara;
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico Integrato;

- La Società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente gli scarichi indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate, sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"** – PLANIMETRIA con i numeri **E1, E2, E3, E4 ed E5**;
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 (esistente) Pressofusori Italpresse 200 e 170	E2 (esistente) Deposito pacchi pressofusi
Portata (Nm ³ /h)	3.500	8.500
Durata (h/giorno)	4	4
Altezza minima (m)	9,00	9,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	---
COV (espressi come C-Organico totale)	50	50
Sistema di abbattimento	Filtro Multistadio	Filtro Multistadio

EMISSIONI	E3 (esistente) Forno fusorio	E5 (esistente) Forno fusorio
Portata (Nm ³ /h)	1.600	1.600
Durata (h/giorno)	8	8
Altezza minima (m)	6,50	6,50

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10
------------------------	----	----

COV (espressi come C-Organico totale)	50	50
Composti inorganici gassosi del cloro (espressi come HCl)	20	20
Composti inorganici gassosi del fluoro (espressi come HF)	5	5
Alluminio e suoi composti	5	5
Sistema di abbattimento	---	---

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle **E1, E2, E3, ed E5** con **periodicità almeno annuale**.

Per le emissioni E1, E2, E3, ed E5, esistenti e invariate, i risultati del primo autocontrollo, che dovrà essere effettuato entro tre mesi dal rilascio del presente atto da parte dello SUAP del Comune di Ferrara, devono essere trasmessi, all'ARPAE di Ferrara e al Comune di Ferrara/Servizio Ambiente;

Relativamente all'Emissione E4 - CAPTAZIONE FUMI SALDATRICI, la Ditta deve espletare le procedure previste dalla **D.G.R. 1769/2010** e in particolare quanto previsto dall'**ALLEGATO 4 – PRESCRIZIONI TECNICHE PER TIPO DI ATTIVITA'** (ART. 272 COMMA 2), **Punto 4.29 – Saldatura di oggetti e superfici metalliche:**

a) Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.

Nell'esercizio dell'attività devono essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. SALDATURA DI PARTICOLARI METALLICI

- SALDATURA AUTOGENA A GAS
- SALDATURA AD ARCO DIRETTO CON Elettrodo fusibile continuo o discontinuo
- SALDATURA AD ARCO SOMMERSO
- SALDATURA AD ARCO CON GAS DI PROTEZIONE INERTE O AD AZIONE RIDUCENTE
- SALDATURA ALL'IDROGENO ATOMICO
- SALDATURA AD INDUZIONE
- SALDATURA A RESISTENZA (PUNTATURA)
- SALDATURA A FRIZIONE

Tali lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).

Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

2. BRASATURE E SALDOBRASATURE (DOLCI O FORTI)

Tali lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.). Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	100	mg/Nm ³

3. Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

4. Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
5. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di saldatura, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

6. **Entro tre mesi dal rilascio del presente atto da parte dello SUAP del Comune di Ferrara**, e quindi in concomitanza con il primo autocontrollo precedentemente citato, la Ditta dovrà effettuare almeno un autocontrollo all'**Emissione E4**, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione; i risultati di tale autocontrollo devono essere inviati ad Arpae-Ferrara all'ARPAE di Ferrara e al Comune di Ferrara/Servizio Ambiente;
7. Devono inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 1769/2010.

Si precisa che l'autorizzazione **non può considerarsi valida**:

- in caso di emissioni di sostanze **cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene** o di **sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate**, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
 - nel caso in cui siano utilizzate nell'impianto e nell'attività, le **sostanze** o i **preparati classificati** dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come **cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione**, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio **R45, R46, R49, R60, R61**.
3. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
 4. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
 5. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "D"**.
 6. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del

rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;

7. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
8. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, entro 24 ore dall'accertamento.
9. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
10. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
2. Nell'eventualità dovessero pervenire segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP/SUEI, i seguenti titoli bilitativi in materia ambientale;

1. Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto del Comune Ferrara P.G. n. 52733 del 24.10.2012;

Il Comune provvederà, contestualmente al rilascio del presente provvedimento, a revocare i titoli abilitativi in materia ambientale di propria competenza, Atto del Comune Ferrara P.G. n. 52733 del 24.10.2012

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Ferrara, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara e ad HERA .p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.